



**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composta:

dott. Nicola	SARACINO	presidente
dott. Gianluca	MAURO PELLEGRINI	consigliere relatore
dott. Marco	GENNA	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Vista l'istanza d'inibitoria formulata dalla parte attrice osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 830, quarto comma, c.p.c. *“Su istanza di parte, anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi”*.

Ritiene la Corte che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.

Quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che ad un primo sommario esame degli atti consentito in questa sede le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione non appaiono tali da giustificare *ictu oculi* la riforma del lodo impugnato.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che l'attrice non ha rappresentato di non disporre dei mezzi finanziari necessari per far fronte al pagamento delle somme indicate nel lodo (affermando, al contrario, di versare in una situazione contabile, finanziaria e patrimoniale del tutto sana), né ha rappresentato l'esistenza del rischio di non potere ripetere dalla Parte\_1 le somme che si rivelassero eventualmente non dovute in caso di accoglimento dell'impugnazione.

L'attrice ha rappresentato piuttosto l'esistenza di un danno grave e irreparabile che subirebbero la Controparte\_1 e i suoi soci qualora non venisse sospesa l'esecutività del lodo arbitrale *“in considerazione della pendente procedura prefallimentare avviata su ricorso di Parte\_1”*.

Tale prospettazione non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale – formatosi sull'interpretazione dell'art. 6 l. fall. ma applicabile anche all'art. 37, comma 2, CCII – secondo cui la norma che stabilisce che il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è

dichiarato, tra l'altro, su istanza di uno o più creditori non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (v. *ex multis* Cass. 5856/2022; Cass. 23494/2020; Cass. 30827/2018; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un., 1521/2013).

Nella formulazione dell'art. 6 l. fall., con la dizione di "*creditore*" senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore, che non sia necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione ad agire per la dichiarazione di fallimento a coloro che sono qualificati da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (in questi termini v. Cass. 23494/2020 e Cass. 3472/2011, in motivazione).

Ne consegue che le contestazioni sul credito eventualmente pendenti non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire in capo a chi si affermi creditore ex art. 6 l. fall., alla luce di una valutazione incidentale che miri a riconoscere la qualità di creditore in capo all'istante.

Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (Cass. 4406/2025).

Laddove invece la qualità di creditore dell'istante sia già stata riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma deliberazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza (seppur caratterizzata dalla sommarietà del rito), quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento.

Alla luce di tali principi va dunque escluso che l'esecutività del lodo arbitrale *de quo* integri gli estremi del *periculum* lamentato dall'attrice, in quanto il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è comunque tenuto ad accertare autonomamente e in via incidentale l'esistenza del credito su cui si fonda l'istanza di apertura della procedura concorsuale, ben potendo valutare autonomamente la fondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'impugnazione del titolo su cui si fonda il credito (nel caso di specie, il lodo arbitrale) a prescindere dal fatto che questo sia dotato o meno di esecutività.

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di inibitoria.

Si comunichi alle parti.

Roma, 25 settembre 2025.

**Il Presidente**

**Nicola SARACINO**